

 <b>Ordine del Giorno</b>	<b>Proponente :</b> <b>Area Segreteria Generale</b> <b>Partecipate e Appalti Opere</b> <b>Pubbliche</b>	<b>P.G. N.: 386214/2019</b> <b>N. O.d.G.: 236/2019</b> <b>Data Seduta Consiglio : 02/09/2019</b> <b>Adottato</b>
<b>Oggetto: ORDINE DEL GIORNO SULLA TELEFONIA MOBILE E 5G TRA LIBERO MERCATO E TUTELA DELLA SALUTE, PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA LETI E ALTRI NELLA SEDUTA DEL 2 SETTEMBRE 2019 E APPROVATO NEL CORSO DELLA SEDUTA STESSA</b>		
<b>Tipo atto : OdG nato in Consiglio</b>		

<b>Consiglieri Firmatari</b>
<b>Assessori di Competenza</b>
<b>Commissioni</b>
<b>Esito</b>

## ""IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

nei prossimi anni con l'avvento del 5G, nuovo standard di comunicazione mobile, vi sarà una rivoluzione nel nostro modo di comunicare. La modifica tecnologica permetterà nuovi servizi e lo sviluppo dell'industria 4.0. Alla comunicazione tra le persone si affiancherà in maniera sempre più integrata la comunicazione tra gli oggetti e aumenterà in modo esponenziale la circolazione dei Big Data.

L'avvento dei 5G interessa contemporaneamente la libertà di iniziativa economica e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, tra cui la salute e la tutela del paesaggio urbano.

### CONSIDERATO CHE:

la rete di telefonia mobile è oggetto di assegnazione di frequenza e di tecnologia regolate dal Ministero dello Sviluppo Economico;

l'autorizzazione degli impianti di telefonia mobile avviene tramite autorizzazione ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 259 2003 e che le riconfigurazioni e il "cositing" (ovvero nuovi impianti tecnologici di nuovi gestori su impianti esistenti) sono regolati dall'articolo 87 bis del medesimo decreto legislativo;

il Comune di Bologna come da normativa regionale richiede ad Arpae l'esecuzione di simulazione elettromagnetica da eseguire preventivamente all'installazione, in modo tale da poter individuare eventuali superamenti dei valori di attenzione e dei limiti di esposizione;

il Comune di Bologna nell'applicazione di tale normativa ha autorizzato 424 impianti

di telefonia mobile;

i limiti di riferimento sanitario e ambientale sono definiti dal DPCM 8 luglio 2003.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

l'Unione Europea ha previsto un valore di attenzione compreso tra i 41 V/m e 61 V/metro in relazione alle frequenze utilizzate e la maggior parte degli stati europei si sono adeguati a tali indicazioni;

che i limiti fissati in Italia risultano tra i più contenuti a livello europeo e internazionale;

in merito agli impatti sulla salute dei cittadini vi sono elementi contrastanti;

alcuni elementi rassicuranti nella bibliografia sono riassunti nel rapporto ISTSAN 19/11 dell'Istituto Superiore di Sanità, uscito nel luglio 2019, ma comunque raccomandano l'esecuzione di ulteriori studi e approfondimenti;

alcuni studi, con espresso riferimento al recente studio epidemiologico dell'Istituto Ramazzini, mostrano problematiche sanitarie all'esposizione (esposizione continuativa) a valori di campo elettrico molto superiori a quanto previsto attualmente in Italia, pari a 50 V/m;

l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), che svolge un continuo lavoro di analisi degli studi scientifici svolti dai diversi laboratori per sintetizzare nella normativa gli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici – pur non ritenendo sufficienti le conclusioni dello studio proposto dall'Istituto Ramazzini – ha invitato l'Istituto a proseguire nella ricerca;

gli studi sulle frequenze della tecnologia 5G non sono ancora approfonditi e completi;

come sopra accennato, il mondo scientifico è sollecitato da diversi organismi nazionali e internazionali ad approfondire gli aspetti dell'esposizione a lungo termine e sulle popolazioni dell'infanzia.

**VALUTATO CHE:**

vi sono notizie a mezzo stampa che ipotizzano proposte di innalzamento dei limiti, presso i ministeri competenti, motivati dalla necessità di agevolare l'implementazione dei servizi di connessione mobile per i 4 gestori autorizzati;

si ritiene quanto mai inopportuno – in mancanza di conoscenze approfondite e in una situazione scientificamente controversa – eseguire l'innalzamento dei limiti di legge (valori di attenzione e limiti di esposizione) verso limiti ed esposizioni maggiori;

che nella situazione scientifica attuale è ragionevole applicare il principio di precauzione, richiedendo ai ministeri competenti di non eseguire alcun innalzamento dei limiti di legge a tutela dell'interesse pubblico e della tutela della salute pubblica.

## INVITA IL GOVERNO ITALIANO E I MINISTERI COMPETENTI

a non attuare qualsiasi aumento del valore di attenzione e dei limiti di esposizione di cui al DPCM 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz ”*, decreto che stabilisce i seguenti valori:  
obiettivo di qualità : 6 V/m

valore di attenzione : 6 V/m  
limite di esposizione : 20 V/m

F.to: E. Leti, P. Licciardello, R. Li Calzi, N. De Filippo, A. Colombo, M. Campaniello, C. Mazzanti, L. Bittini, F. Errani."""

**Documenti allegati (parte integrante ):**

**Documenti in atti :**